

BOZZA DI CONVENZIONE PER UTILIZZO DEL LOCALE PALAZZETTO POLIVALENTE PER ORE DI GINNASTICA A FAVORE DELL' I.I.S "L. EINAUDI" DI CREMONA A.S. 2020-2021. (Art.27, comma 5 della Legge n.392/1978).

CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA, VALIDA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE,

TRA

La PROVINCIA DI CREMONA con sede in Cremona, Corso Vittorio Emanuele II° n. 17, C.F. 80002130195 rappresentata dal _____, nato a _____ il _____, in qualità di Dirigente del Settore Patrimonio ed Edilizia scolastica;

e

Il COMUNE DI CREMONA con sede in Cremona, Piazza del Comune n.8, rappresentato dall' _____ nato a _____ il _____, in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e mobilità urbana, in esecuzione al Decreto Sindacale n. _____ del _____;

e

- la SOCIETÀ "CENTRO SPORTIVO STRADIVARI Società Cooperativa" (codice fiscale e Partita IVA 01007820192) con sede legale in Cremona, Via Cardinale Guglielmo Massaia n.22 e sede operativa in Cremona, Via Milano 13/G, rappresentata dal Presidente pro-tempore e legale rappresentante _____, nato a _____ il _____ e residente in Cremona, Via _____ (in seguito denominato anche più semplicemente Proprietà);

e

- L' ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. EINAUDI" DI CREMONA rappresentato da _____ in qualità di Dirigente scolastico, la quale sottoscrive per presa visione e accettazione delle specifiche clausole di interesse ed in qualità di beneficiario del contratto (in seguito denominato anche più semplicemente Istituto Scolastico fruitore);

PREMESSO CHE:

- Alcune aule della scuola I.I.S. Einaudi erano in un plesso di proprietà comunale in via Tagliamento.
- A seguito di lavori di ristrutturazione, in via Tagliamento è stata trasferita una scuola materna.
- Dall' inizio dell' anno scolastico 2020-2021 gli studenti della Einaudi sono stati spostati in via Milano.
- La Legge 23/1996 e s.m.i. in materia di edilizia scolastica attribuisce alle Province l'obbligo di fornire a tutti gli Istituti di Istruzione secondaria superiore gli immobili necessari alle loro esigenze didattiche;
- La Provincia di Cremona ha stipulato con il Comune di Cremona apposita Convenzione prot. n. 3426/98 del 18/12/1997, con cui si stabilisce un regime di reciprocità nell' uso dei locali da utilizzare

ai fini scolastici.

- L'attività didattica dell'Istituto di Istruzione Superiore "Einaudi" di Cremona prevede anche lo svolgimento di attività motoria, pertanto, dovendo garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche, tali esercitazioni dovranno essere svolte presso idonea struttura;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - OGGETTO

La società "CENTRO SPORTIVO STRADIVARI Società Cooperativa", come sopra rappresentata, concede in uso al Comune di Cremona che, come sopra rappresentata, accetta a favore dell'Istituto di Istruzione Superiore "Einaudi" di Cremona, effettivo beneficiario del contratto, i locali del "Centro Sportivo Stradivari Società Cooperativa" sita in Cremona via Milano n. 13/G.

ARTICOLO 2 – DECORRENZA

Il presente contratto viene stipulato per l'anno scolastico 2020/2021, con facoltà del Comune di Cremona di recedere in qualsiasi momento con preavviso di almeno quindici giorni.

ARTICOLO 3 – TEMPI E MODALITA' DI UTILIZZO

La Società "Centro Sportivo Stradivari Società Cooperativa", concede al Comune di Cremona beni e attrezzature oggetto del presente contratto che saranno utilizzati dall'I.I.S. "Einaudi" per l'anno scolastico 2020-2021.

La struttura sarà utilizzata presumibilmente per 24 ore a settimana.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVI

Il Comune di Cremona si impegna nei confronti della società "Centro Sportivo Stradivari Società Cooperativa", per l'utilizzo dei locali di cui al presente contratto da parte dell'Istituto Scolastico fruitore, a corrispondere un corrispettivo orario di Euro 23,00 oltre IVA al 22% pari ad euro 28,06.

L'importo da corrispondere sarà presumibilmente di € 11.684,00 + Iva al 22%, per un totale complessivo € 14.254,48.

ARTICOLO 5 - PAGAMENTI

Detti corrispettivi saranno liquidati a cura del Comune di Cremona per intero per l'utilizzo dell'anno scolastico 2020-2021 a seguito emissione di fattura da parte della Società Centro Sportivo Stradivari.

I corrispettivi dovuti per il periodo di utilizzo saranno calcolati sulla base del corrispettivo orario di cui

al precedente articolo 4 e delle ore complessive di effettivo utilizzo da parte dell'Istituto Scolastico fruitore, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6.

A tal fine l'Istituto Scolastico fruitore si impegna a comunicare per iscritto al Comune di Cremona entro il giorno 08/6/2021, il numero complessivo delle ore di utilizzo dei locali e delle attrezzature nel periodo trascorso, comunicazione che dovrà essere confermata per iscritto dal Gestore e dalla Proprietà prima dell'emissione delle relative fatture.

Il corrispettivo dovuto alla Proprietà per l'utilizzo dell'intero anno scolastico sarà pagato entro 30 gg. dalla data di ricezione da parte del Comune della relativa fattura mediante bonifico bancario sul c/c bancario n. 15463 intestato a Società "Centro Sportivo Stradivari Società Cooperativa" presso la Banca UBI Banca Spa – sede di Cremona- Piazza Antonio Stradivari n. 19, Cod. IBAN IT 33 D 03111 11404 000000015463.

Il Comune di Cremona si riserva di rivalersi sull'Istituto Scolastico fruitore qualora si trovasse nell'impossibilità di rispettare il termine di cui sopra per mancanza dei dati relativi al calendario di utilizzo dei locali e delle attrezzature.

ARTICOLO 6 – VARIAZIONI ALL'ORARIO DI UTILIZZO

Le eventuali variazioni in diminuzione o aumento dell'orario di utilizzo degli impianti rispetto al calendario delle lezioni di cui sopra e nell'ambito delle fasce orarie giornaliere di cui all'articolo 3, dovranno essere comunicate dall'Istituto Scolastico fruitore al Comune di Cremona e alla società sportiva con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi e/o in caso di adesione ad assemblea sindacale con preavviso di 5 giorni lavorativi, fatte salve comunicazioni di sciopero che si potranno riscontrare solo nel giorno dello sciopero stesso, nonché la sospensione immediata delle lezioni causa ordinanze ministeriali e regionali. Le ore di non utilizzo dei locali e delle attrezzature non verranno conteggiate ai fini della liquidazione prevista all'art. 5.

Le variazioni in aumento all'orario di utilizzo degli impianti rispetto al calendario delle lezioni e/o rispetto alle fasce orarie giornaliere che siano concordate tra il concedente e l'Istituto scolastico fruitore devono essere autorizzate dal Comune di Cremona; le maggiori spese derivanti da variazione in aumento non autorizzate dal Comune dovranno infatti essere sostenute direttamente dall'Istituto scolastico fruitore.

ARTICOLO 7 – COPERTURA ASSICURATIVA

È fatto carico al Comune di Cremona di provvedere alla copertura assicurativa All Risk della porzione di immobile oggetto del presente accordo; il Comune di Cremona consegnerà copia della polizza relativa alla suddetta copertura assicurativa alla proprietà.

ARTICOLO 8 – STATO DEI LOCALI

Il Comune di Cremona e l'Istituto scolastico fruitore dichiarano di aver visitato i locali oggetto del presente atto e di averli riconosciuti in buono stato ed adatti all'uso convenuto.

ARTICOLO 9 - MANUTENZIONE

Sono interamente a carico della proprietà tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile oggetto del presente atto e dei relativi impianti ed attrezzature.

Gli eventuali danni arrecati ai locali oggetto del presente atto durante l'utilizzo sono a carico dell'Istituto Scolastico fruitore, il quale provvederà direttamente anche mediante stipula di polizza generale di Responsabilità Civile per danni a terzi provocati dagli studenti.

Ai fini e per gli effetti di quanto sopra disposto, la constatazione dello stato dei luoghi al momento della decorrenza del presente atto e di conservazione alla riconsegna, dovrà risultare da appositi verbali.

ARTICOLO 10 - CERTIFICAZIONI

Si dà atto che la proprietà ha prodotto le certificazioni di legge relative ai locali concessi in uso ed alla attività in essi svolta che risultano conformi a quanto previsto dalla vigente normativa e conservate in atti.

Ai sensi del DDUO 2456/Regione Lombardia dell'8 marzo 2017 "INTEGRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI APPROVATE CON DECRETO N. 176 DEL 12.1.2017 E RIAPPROVAZIONE COMPLESSIVA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI E ALL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA", Allegato "Allegato", punto 3.4, lett. g), si precisa che l'obbligo di dotazione e allegazione dell'Attestato di Prestazione Energetica resta escluso per la locazione di porzioni di unità immobiliari.

ARTICOLO 11 – PRIVACY

Le parti autorizzano la comunicazione a terzi dei propri dati personali in relazione ad eventuali adempimenti connessi al rapporto contrattuale (DGPR 2016/679).

ARTICOLO 12 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese del presente contratto (marche da bollo, registrazione, ecc.) sono a carico della parte locatrice e della parte conduttrice in parti uguali.

Alla registrazione del presente contratto ed al versamento dell'imposta di registro, nella misura e nei termini stabiliti dalle vigenti leggi, provvederà il locatore richiedendo il rimborso del 50% al condutto-

re.

Ai soli fini fiscali di cui sopra le parti dichiarano che il valore complessivo del presente contratto è di Euro € 11.684,00 + Iva al 22% € 14.254,48 e che la durata è fissata per l' intero anno scolastico 2020-2021. Il Comune di Cremona dichiara che il presente atto è stipulato per fini istituzionali e non è pertanto connesso allo svolgimento di attività commerciale. La somma di cui sopra è comprensiva di IVA al 22%.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cremona li2020.

PROVINCIA DI CREMONA

Il Dirigente

.....

COMUNE DI CREMONA

Il Dirigente

.....

CENTRO SPORTIVO STRADIVARI SOCIETA' COOPERATIVA

Il Presidente

.....

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI EINAUDI" DI CREMONA

Il Dirigente scolastico

.....